



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma 19 marzo 2020

Sintesi delle novità del Decreto Cura Italia

Il DL 17 marzo 2020 n. 18, 1 di 5

Finalmente pubblicato l'atteso DL con le disposizioni di emergenza per la difficile situazione creatasi a seguito dell'espandersi del virus COVID 19. Cominciamo, in rapida sintesi, a vedere cosa cambia.

ART. 19 - Ammortizzatori sociali (CIG)

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "**emergenza COVID-19**", per periodi decorrenti **dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020**.

ART. 22 - Cassa integrazione in deroga

I datori **di lavoro privati** (compresi enti del terzo settore) non coperti dalle vigenti disposizioni possono riconoscere trattamenti di **integrazione salariale in deroga**, ma questa possibilità è subordinata ad accordo tra Regioni e organizzazioni sindacali. La CIG potrà essere massimo per nove settimane.

Questo accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. Esclusi i lavoratori domestici.

Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

ART. 23 - Congedi e indennità per lavoratori dipendenti

Dal 5 marzo, **per un periodo superiore a 15 gg.**, lavoratori dipendenti privati con figli di età non superiore a 12 anni, hanno diritto ad usufruire di uno specifico congedo con indennità (*coperto da contribuzione figurativa*) **pari al 50% della retribuzione**.

Per i lavoratori iscritti **alla Gestione separata** indennità pari a 1/365 del reddito secondo la base di calcolo dell'indennità di maternità-

In alternativa prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite **massimo di 600 euro**.

Il **bonus di 600 euro** è riconosciuto anche **ai lavoratori autonomi** non iscritti all'Inps previa comunicazione delle rispettive casse previdenziali.

ART. 24 - Estensione L 104 permessi retribuiti

Il numero **di giorni dei permessi retribuiti** (art. 33 L 104/1992), coperto da contribuzione figurativa, **è incrementato di complessive 12 giornate** usufruibili nei mesi di marzo e aprile.

ART. 27 - Indennità professionisti e co.co.co.

Professionisti con partita IVA e lavoratori co.co.co. **riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro** che non concorre alla formazione del reddito. Erogata dall'INPS previa domanda e attività in essere al 23 febbraio 2020.

ART. 28 - Indennità lavoratori autonomi

Agli iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO Assicurazione Generale Obbligatoria (artigiani, commercianti, ecc.) **riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro** che non concorre alla formazione del reddito. Erogata dall'INPS previa domanda.

ART. 33 - Termini disoccupazione, NASPI, DIS-COLL

Dal **1° gennaio 2020** e fino al **31 dicembre 2020** i termini di decadenza sono ampliati da **68 a 128 giorni**. Ampliati **di 60 giorni** i termini previsti per la presentazione delle domande di incentivo **all'autoimprenditorialità** e i relativi obblighi.